

**Oggetto: “Regolamento edilizio: Variante n. 6 al piano degli Interventi - Modifica artt. 13 – 14 e 14 bis - Adeguamento degli articoli 13 e 14 sulla Commissione locale per il paesaggio alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015 e dell’articolo 14 bis sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alla normativa sopravvenuta ”**

Ricordato che lo scorso 15 gennaio 2016 nel Bollettino ufficiale della regione Veneto è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2037 del 23 dicembre 2015 “Atti di indirizzo ai sensi dell’articolo 45 ter, comma 6, lett. f), legge regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".- Composizione, funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio.”,

Ricordato che il vigente Regolamento edilizio disciplina - agli articoli 13, 14 - le attribuzioni, la composizione, il funzionamento della commissione locale del paesaggio;

Valutata quindi la necessità di adeguare il vigente regolamento edilizio alle norme sopra richiamate, mantenendo al contempo invariate alcune valutazioni, non in contrasto con la normativa sopravvenuta, che chiariscono quali siano le competenze e le modalità di funzionamento della commissione stessa (pareri sui Piani urbanistici attuativi, sui comparti edilizi, ecc. in tutto o in parte ricadenti in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi artt. 136 – 142 del d. lgs 42/2004);

Ricordato altresì che, nel tempo, l’articolo 146 del d. lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplina l’autorizzazione paesaggistica e le modalità per il suo rilascio è stato ripetutamente modificato [l’articolo citato risulta essere stato modificato dal legislatore statale con provvedimenti successivi: legge n. 106 del 2011, legge n. 98 del 2013, legge n. 112 del 2013, legge n. 106 del 2014];

Valutato quindi di adeguare altresì l’articolo 14 bis del vigente regolamento edilizio che disciplina il “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.” alla normativa sopravvenuta sopra richiamata;

Considerato che, in attuazione di quanto sopra esposto, il servizio tutela del paesaggio ha predisposto gli atti della variante al vigente regolamento in modo tale da adeguarlo alla normativa sopravvenuta, mantenendo altresì tutti gli attuali criteri e modalità già previsti che non risultino in contrasto con la normativa;

Ricordato che la proposta originaria prevedeva che la commissione fosse composta da 3 membri e che, nel caso di impossibilità di partecipazione di un componente , la seduta potesse ritenersi valida alla presenza degli altri due;

Ricordato altresì che tale proposta di modifica regolamentare è stata inviata alla direzione regionale Sezione Urbanistica - Settore Paesaggio e Osservatorio che ha rilevato la necessità che la seduta della commissione, per la sua validità, debba essere sempre e comunque formata da almeno tre componenti<sup>1</sup>;

Ritenuto quindi di evitare che il numero di componenti della commissione coincida con il numero minimo di componenti in quanto, in questa ipotesi (3 componenti previsti e tre componenti necessari per la validità della seduta) un qualsiasi inconveniente che impedisca la partecipazione di uno dei componenti pregiudicherebbe la validità della seduta;

Valutato quindi, per le ragioni sopra esposte, di proporre che la commissione sia costituita da 4 esperti (come tra l’altro precedentemente previsto);

---

<sup>1</sup> Nel parere sopra richiamato, la direzione regionale segnalava quanto segue rispetto alla prospettata originaria ipotesi che la commissione locale del paesaggio venisse costituita da tre membri con validità della commissione alla presenza di due dei tre: “Si esprimono tuttavia alcune perplessità in ordine alla previsione di funzionamento della Commissione con la partecipazione di due soli componenti. Come è noto, infatti, gli organi collegiali, secondo consolidata giurisprudenza, sussistono solamente nel caso di presenza minima di tre componenti. Vedansi, per tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, 2 agosto 2011 n.4573 e Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007 n.5502. Per tale ragione appare opportuno adeguare le norme di funzionamento della Commissione al principio secondo cui *tres faciunt collegium*, nel senso che il quorum funzionale, nel caso di organo composto di tre componenti coincide con il quorum strutturale.”

Accertato che, in attuazione di quanto affermato al punto precedente, si allega al presente provvedimento la variante al regolamento che è costituito dal testo vigente e dal testo modificato e che, nel testo modificato, le modifiche apportate rispetto al testo originario, sono state evidenziate con carattere sottolineato al fine di facilitarne la lettura e l'individuazione,

Ricordato che la variante regolamentare proposta è stata illustrata durante la seduta alla commissione urbanistica svoltasi il giorno 4 febbraio alle ore 17,30 presso la sala giunta della sede municipale;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2016 con la quale viene approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità per il triennio 2016-2018.

Atteso che lo schema del provvedimento e i relativi allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Spinea (<http://www.comune.spinea.ve.it>) nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell'art.39 comma 1 del D.Lgs 33/2013;

Rilevato, altresì, che ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione governo del territorio, gli atti di cui alla variante in oggetto sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;

Tutto quanto premesso e argomentato,

### **DELIBERA**

1. di **approvare la modifica al vigente regolamento edilizio** di cui all'allegata documentazione;
2. **di dare atto** che il regolamento approvato al precedente punto 1) entra in vigore decorsi 25 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web pretorio on-line;
3. **di dare mandato** al settore Pianificazione e Tutela del Territorio, di provvedere all'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D. Lgs n.33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente. della versione definitiva/modificata del Regolamento Edilizio, come approvato al precedente punto 1); nonché a trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Veneto– Direzione regionale tutela del paesaggio.
4. **Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione regionale competente.**